

Sentenza Corte di Cassazione 22 maggio 2000, n. 6664

Sezione Lavoro

Disciplina del rapporto di lavoro dipendente – Obblighi del datore del lavoro e del prestatore – Lavoratore – Diligenza nella prestazione – Violazione - Effetti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 14 settembre 1993 Figoni Enrico adiva il Pretore di Brescia esponendo di aver lavorato come autista alle dipendenze della Ditta Ferrari Valerio e di essere stato licenziato il 24 marzo 1993 per un asserito suo rifiuto ad effettuare un trasporto in precedenza concordato con parte datoriale. Ritenendo illegittimo il provvedimento chiedeva la declaratoria di nullità dello stesso, con il conseguenziale risarcimento. Resistente il convenuto, che instava per il rigetto delle richieste attoree sulla base di varie deduzioni e proponeva in via riconvenzionale domanda di risarcimento dei danni riportati da un proprio autoveicolo a seguito di incidente stradale occorso al predetto dipendente (in occasione di un trasporto effettuato in Francia il 19.01.93 ed a causa di tamponamento per mancato rispetto della distanza di sicurezza da parte del Figoni, che in tal modo investiva il mezzo che lo precedeva sì che il veicolo da lui condotto andava quasi del tutto distrutto), il giudice adito accoglieva il ricorso e rigettava la domanda riconvenzionale con sentenza del 22 giugno 1996.

All'esito dell'appello principale proposto dalla Ditta Ferrari in ordine a tutte le statuizioni della pronuncia pretorile, e di quello incidentale del Figoni in tema di nullità del licenziamento comminatogli per violazione dell'art. 7 legge n. 300/1970, e sul quantum del risarcimento riconosciutogli, il Tribunale del luogo, con sentenza del 19 maggio 1997, rigettava la impugnazione principale e, in parziale accoglimento di quella incidentale, dichiarava la illegittimità del licenziamento siccome irrogato in violazione della riferita norma di legge relativa alla procedura di garanzia, applicando poi nei confronti del lavoratore i principi della tutela obbligatoria.

Ritenevano i giudici di merito, quanto al rigetto della riconvenzionale, e quindi per la parte che attualmente ancora interessa, che da parte datoriale, cui pur incombeva il relativo onere, non era stata fornita rigorosa prova idonea a collegare l'evento dannoso addotto a fondamento della pretesa risarcitoria ad una condotta del dipendente connotata dal dolo e dalla colpa grave, e dunque gravemente pregiudizievole per la Ditta, sicché, dovendosi ascrivere il danno al rischio di impresa, nessun risarcimento poteva riconoscersi al richiedente.

Avverso tale sentenza il Ferrari ha proposto ricorso per cassazione, ancorandolo a due motivi; resiste il Figoni con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i due mezzi di impugnazione, che, attesa la loro connessione ed interdipendenza, appare opportuno delibare congiuntamente, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2104, 2094, 1176, 1218, 2697, 2054 codice civile; degli artt. 115, 116, 244 e 421 cod. proc. civile; degli artt. 107 codice della strada e 5 legge n. 39/1977; nonché insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ed omessa valutazione delle risultanze istruttorie; il tutto, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, codice di rito.

Deduce, in sintesi, che il Tribunale, nel pronunciare la sentenza impugnata, ha errato in una tripla direzione, afferente alla presunta configurabilità dell'obbligo risarcitorio per danno cagionato dal dipendente al datore di lavoro soltanto in ipotesi di dolo o colpa grave, a titolo di

responsabilità contrattuale, in quanto, malgrado il dovere di diligenza nella prestazione, egli non assume su di sé il rischio di impresa, nella specie correlato alla circolazione stradale del veicolo affidatogli; all'onere della prova dell'evento dannoso come sopra connotato, che ricade su parte datoriale; alla carenza di prova circa la responsabilità del lavoratore in tal senso, non avendo il Ferrari adempiuto a tale onere, né emergendo dalle risultanze processuali, od aliunde, elementi di supporto alla contraria tesi del predetto datore di lavoro.

I motivi sono fondati in ordine a tutte le prospettazioni in cui si articolano.

In subiecta materia principi reiteratamente affermati da questa Corte, ai quali il Collegio aderisce in difetto di contrari, validi argomenti, sono che, con riguardo al dovere di diligenza del lavoratore subordinato, la cui inosservanza comporta l'obbligo del risarcimento del danno cagionato al datore di lavoro per responsabilità contrattuale, anche per colpa lieve (non soltanto, dunque, per dolo o colpa grave), configurabile pertanto in ogni caso di violazione dei propri doveri, il giudice del merito, nel ricercare il nesso di causalità tra il comportamento addebitato al lavoratore ed il danno risentito dal datore di lavoro per effetto delle prestazioni del primo, deve valutare la posizione del dipendente con riferimento alla sua qualifica professionale, alla natura delle incombenze specifiche affidategli ed ai correlati obblighi, nonché alle situazioni ambientali e tipiche delle mansioni espletate; e che il dovere di custodia, di conservazione e di non danneggiamento degli strumenti di lavoro affidati dall'imprenditore per l'esecuzione della prestazione lavorativa ha carattere accessorio, ma non per questo del tutto marginale, rispetto alla obbligazione principale del prestatore di lavoro, consistente nel mettere a disposizione dell'imprenditore medesimo le proprie energie fisiche o intellettuali dietro corrispettivo (cfr.: ex plurimis: Cass. nn. 5250/89; 11107/91; 12758/95). Da siffatto orientamento conseguono, poi, alcuni corollari, e cioè che la violazione del cennato dovere di custodia deve essere valutata non alla stregua della disciplina della responsabilità del depositario, bensì nell'ambito del più ampio dovere di diligenza nella esecuzione della prestazione posta a carico del lavoratore subordinato dall'art. 2104 cod. civile, il quale, a sua volta, costituisce specificazione del principio generale stabilito dall'art. 1176 c.c., con gli opportuni adattamenti ed i peculiari rilievi scaturenti dalla natura della prestazione; e che, una volta assolto da parte datoriale l'onere della prova del danneggiamento del bene affidatogli, quale strumento di lavoro e, quindi, dell'inadempimento del lavoratore, incombe su quest'ultimo la prova liberatoria a norma dell'art. 1218 cod. civile, dimostrando in contrario che il fatto imputatogli è ascrivibile a caso fortuito o forza maggiore, ai sensi dell'art. 2697 cpv c.c.

Nella specie, come puntualmente prospettato dal ricorrente, il Tribunale non solo non si è attenuto a tali principi, ma li ha del tutto violati in molteplici direzioni, ritenendo non correttamente che, ai fini dell'accollo della responsabilità al dipendente del danno cagionato al veicolo affidatogli occorresse la colpa grave o, addirittura, il dolo e, con palese inversione dell'onere della prova nel senso che precede, pretendendo da parte datoriale rigorosa prova sia della responsabilità del lavoratore con i connotati cennati, in relazione agli obblighi a lui facenti carico nella esecuzione delle prestazioni di propria competenza, sia, a monte, la dimostrazione della violazione dei particolari obblighi di diligenza connaturati ai compiti affidatigli. Per di più, poi, ritenendo apoditticamente la insussistenza di qualsiasi riscontro processuale idoneo a supportare l'assunto datoriale della condotta colpevole del Figoni, laddove l'accertato tamponamento, a seguito del quale il mezzo da lui condotto ne rimase quasi distrutto, doveva indurre i giudici di merito ad approfondire la valutazione delle conferenti risultanze processuali, con riferimento alle cause dello stesso, ai doveri specifici del dipendente, quale autista, nell'esercizio delle sue prestazioni, all'obbligo di diligenza nella conduzione del veicolo, in relazione all'osservanza delle norme del Codice della Strada, agli elementi istruttori acquisiti circa la dinamica del sinistro, alla ricostruzione dell'episodio secondo la versione dello stesso dipendente ed alla eventuale sua tesi a propria discolpa, alle testimonianze al riguardo pertinenti; il tutto, al fine di pervenire correttamente ad una decisione ancorata rigorosamente a

siffatti accertamenti, assolutamente carenti nella specie e, per quanto concerne quelli obiettivamente risultanti agli atti, addirittura completamente ignorati, sia nella loro valenza specifica, sia quale valida piattaforma per procedere ad ulteriori, correlate indagini.

Ne', in ultimo, come pure prospettato in controricorso, si configura nel caso in esame una ipotesi di revocazione, ai sensi dell'art. 395 cod. proc. civile, giacche' questa ricorre qualora la sentenza e' basata sulla supposta inesistenza di fatti invece accertati (nella specie, violazione di norme del codice stradale e dell'obbligo della diligenza nelle prestazioni), non quando e' ancorata alla erronea asserzione del totale difetto probatorio in tal senso ed in relazione alla compiuta istruttoria in sede di merito.

In definitiva, la decisione impugnata risulta inficiata, per la parte che interessa in questa sede, dalle violazioni di legge e dai vizi dedotti in gravame; per l'effetto la stessa, in accoglimento del ricorso, va cassata, con rinvio, per il nuovo esame ed anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimita', ad altro Tribunale, designato come da dispositivo, che, nel procedere alla indagine mandatagli, si adeguera' ai principi di diritto richiamati, effettuando tutti gli accertamenti consequenziali.

P.Q.M.

La Corte: accoglie il ricorso. Cassa, per l'effetto, la sentenza impugnata e rinvia, per il nuovo esame ed anche per la regolamentazione delle spese relative al presente giudizio, al Tribunale di Bergamo.